PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0308/2013

26.9.2013

***I
RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali
(COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Niccolò Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
iii)	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: **[...]**.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

MOTIVAZIONE..... 24

PROCEDURA..... 26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali
(COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0773),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0415/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0308/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali ***e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del***

Consiglio

Motivazione

Il testo in esame modifica anche una disposizione obsoleta del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione deve essere in grado di reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. L'Unione deve pertanto adottare una legislazione che definisca il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche.	(2) È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione deve essere in grado di reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. L'Unione deve pertanto adottare una legislazione che definisca il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche ***e predisporre mezzi adeguati per garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente per tali strumenti***.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La scelta delle misure intese a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'Unione deve avvenire tenendo conto della loro capacità di indurre i paesi terzi interessati a conformarsi alle norme commerciali internazionali, ma anche della loro capacità di fornire assistenza agli operatori economici e agli Stati membri maggiormente colpiti dalle misure commerciali restrittive adottate da paesi terzi. Le misure adottate in applicazione del presente regolamento non devono limitare l'accesso dell'UE alle materie prime indispensabili per le industrie europee.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I meccanismi di risoluzione delle controversie, inclusi quello dell'OMC e quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione deve tuttavia sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità di tali norme di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi è finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.	(3) I meccanismi di risoluzione delle controversie, inclusi quello dell'OMC e quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione deve tuttavia sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità di tali norme di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi è finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco. ***L'Unione deve sempre utilizzare il meccanismo di risoluzione delle controversie più efficace che sia***

disponibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede la proroga di una misura di salvaguardia deve consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura di salvaguardia. Norme analoghe si applicano nel contesto di altri accordi, compresi gli accordi commerciali internazionali regionali o bilaterali conclusi dall'Unione. L'Unione deve adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non implementasse adeguamenti ***soddisfacenti***. L'intervento dell'Unione in questi casi è finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.	(4) A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede la proroga di una misura di salvaguardia deve consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura di salvaguardia. Norme analoghe si applicano nel contesto di altri accordi, compresi gli accordi commerciali internazionali regionali o bilaterali conclusi dall'Unione. L'Unione deve adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non implementasse adeguamenti ***appropriati e proporzionati***. L'intervento dell'Unione in questi casi è finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo XXVIII del GATT 1994 e ***della*** relativa intesa disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni	(5) L'articolo XXVIII del GATT 1994 e ***la*** relativa intesa***, così come l'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di***

stabilite nelle tariffe doganali dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni sostanzialmente equivalenti. L'Unione deve adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione sarebbe finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure ***a favore del*** commercio.

servizi (GATS) e le relative procedure di applicazione, disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni ***e degli impegni stabiliti*** nelle tariffe doganali ***nonché l'elenco degli impegni specifici*** dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni ***o impegni*** sostanzialmente equivalenti. L'Unione deve adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione sarebbe finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure ***atte a ripristinare i vantaggi reciproci e a favorire il*** commercio.

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione dell'Unione, a condizione che le decisioni internazionali o bilaterali in materia di risoluzione delle controversie lo consentano.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Unione ***deve avere*** la possibilità di far rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici***, in considerazione del fatto che l'***accordo OMC sugli appalti pubblici ***dispone che eventuali controversie nell'ambito*** di ***tale accordo non devono comportare la sospensione di concessioni o altri obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo dell'OMC***.

Emendamento

(6) ***È essenziale che*** l'Unione ***abbia*** la possibilità di far ***rapidamente*** rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici ***qualora una parte non ottemperi ai propri obblighi in virtù dell'***accordo OMC sugli appalti pubblici ***o*** di ***altri accori bilaterali o regionali vincolanti. L'azione dell'Unione deve essere finalizzata a garantire il mantenimento di un livello di concessioni sostanzialmente equivalente nel settore degli appalti pubblici***.

Motivazione

Occorre chiarire che l'adozione di misure riguardanti gli appalti è possibile non solo nel contesto dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP), ma anche in altre circostanze,

segnatamente quando una parte nell'ambito di un accordo di libero scambio non rispetta gli obblighi in materia di appalti derivanti dall'accordo stesso.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il presente regolamento deve ***incentrarsi sulle misure per la cui creazione e applicazione l'***Unione ***ha notevole esperienza;*** la possibilità di ***estendere*** il campo di applicazione ***del regolamento ai*** settori ***dei servizi e dei*** diritti di proprietà intellettuale ***deve essere valutata a tempo debito tenendo conto della specificità di ciascun ambito***.	(7) Il presente regolamento deve ***permettere all'***Unione ***di dotarsi di un quadro esaustivo ed efficace che consenta di adottare misure quanto più rapidamente possibile. Nondimeno, occorre esaminare*** la possibilità di ***estenderne*** il campo di applicazione ***mediante nuove misure relative a nuovi settori del commercio, come i*** diritti di proprietà individuale***, nel quadro di uno studio che verrà effettuato contestualmente alla relazione di valutazione del funzionamento del presente regolamento menzionata all'articolo 10 e che dovrà essere presentato al Parlamento europeo.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Commissione deve valutare il funzionamento del presente regolamento entro ***tre*** anni ***dal primo caso che ne richiede l'applicazione*** allo scopo di esaminarne e, se necessario, di incrementarne l'efficienza.	(9) La Commissione deve valutare il funzionamento del presente regolamento entro ***cinque*** anni ***dalla data di adozione del primo un atto di esecuzione a norma del presente regolamento*** allo scopo di esaminarne ***l'applicazione*** e, se necessario, di incrementarne l'efficienza. ***La Commissione deve integrare nelle sue***

relazioni sulla strategia Europa 2020 un'analisi concernente la pertinenza del presente regolamento, segnatamente con riferimento alla sua capacità di eliminare gli ostacoli commerciali.

Motivazione

Poiché si spera che il regolamento, per il semplice fatto di esistere, dissuaderà i nostri partner commerciali dal non rispettare le regole del gioco, se ne prevede il riesame a intervalli più lunghi, ipotizzando che la Commissione dovrà ricorrere meno di frequente a meccanismi coercitivi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La Commissione deve informare regolarmente il Parlamento europeo quando intende applicare misure di politica commerciale a norma del presente regolamento. Le informazioni devono contenere una descrizione dettagliata del caso di specie, delle misure previste e del danno subito dalle industrie dell'Unione, nonché delle ragioni e del possibile impatto di tali misure. Dopo l'adozione delle misure, la Commissione deve informare il Parlamento in merito al loro impatto effettivo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Nel valutare l'interesse generale dell'Unione con riferimento all'adozione

di misure di esecuzione, pur perseguendo un approccio equilibrato, la Commissione deve tener conto in modo particolare della situazione dei produttori dell'Unione. La Commissione deve comunicare caso per caso al Parlamento europeo come ha determinato l'interesse generale dell'Unione.

Motivazione

La determinazione dell'interesse generale dell'Unione è un esercizio simile all'analisi dell'interesse dell'Unione nell'ambito dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni, che implicano anch'essi una riflessione su un adeguato bilanciamento tra interessi dei produttori e interessi degli utilizzatori/consumatori. Coerentemente con la necessità di elaborare una strategia per la politica industriale europea, occorre tener conto in modo particolare dell'impatto sui produttori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La Commissione deve tenere regolarmente informato il Parlamento europeo, in particolare quando l'Unione adisce un organo di risoluzione delle controversie. Ogni qual volta un organo di risoluzione delle controversie emette una decisione che autorizza l'Unione ad adottare misure, la Commissione deve comparire dinanzi alla commissione del Parlamento europeo competente per il commercio internazionale per rendere conto della propria intenzione di adottare o meno siffatte misure. Se l'Unione decide di adottare misure, la Commissione deve rendere conto dinanzi al Parlamento europeo della scelta delle misure.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Su richiesta del Parlamento europeo, è opportuno che la Commissione partecipi regolarmente al dialogo sulla risoluzione delle controversie e il rispetto delle norme previsto dal presente regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:	Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace ***e tempestivo*** dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:

Motivazione

Oltre ad essere efficace, l'esercizio dei diritti dell'Unione deve anche essere tempestivo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente;	a) reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente ***che venga in aiuto degli operatori economici dell'Unione***

interessati;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime ***di importazione*** accordato alle merci dell'Unione viene modificato.	b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci ***o ai servizi*** dell'Unione viene modificato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;	b) "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie***, impegni specifici nel settore dei servizi*** o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione dell'Unione, a condizione che le decisioni internazionali o bilaterali in materia di risoluzione delle controversie lo consentano. È dunque necessaria una definizione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nel caso in cui non siano stati concordati adeguamenti compensativi.	d) in caso di modifica di concessioni ***o impegni*** da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ***o dell'articolo XXI del GATS***, nel caso in cui non siano stati concordati adeguamenti compensativi.

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione dell'Unione, a condizione che le decisioni internazionali o bilaterali in materia di risoluzione delle controversie lo consentano.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le opportune misure di politica commerciale. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.	1. Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le opportune misure di politica commerciale. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. ***La Commissione giustifica debitamente dinanzi al Parlamento europeo la scelta delle misure di politica commerciale previste all'articolo 5.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le concessioni ***revocate*** nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ***la*** relativa intesa sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni ***modificate o revocate*** da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa.	d) le concessioni ***o gli impegni modificati o revocati*** nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ***della*** relativa intesa***, ovvero a norma dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione,*** sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni ***o agli impegni modificati o revocati*** da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa***, ovvero nell'articolo XXI del GATS e nelle relative procedure di applicazione***.

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione dell'Unione, a condizione che le decisioni internazionali o bilaterali in materia di risoluzione delle controversie lo consentano.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici ***nell'***Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;	b) capacità delle misure di fornire assistenza ***agli Stati membri e*** agli operatori economici ***dell'***Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento dei prodotti interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;	c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento dei prodotti ***o servizi*** interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella sua proposta di atto di esecuzione, la Commissione illustra come ha determinato l'interesse generale dell'Unione nel caso specifico in questione.

Motivazione

Ai fini della trasparenza quanto alle competenze di esecuzione della Commissione, e dal momento che si tratta di un elemento importante attinente all'applicazione del regolamento di base, è necessario che, nella sua proposta di atto di esecuzione, la Commissione illustri come ha determinato l'interesse generale dell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la sospensione dell'applicazione di obblighi e impegni specifici per quanto riguarda gli scambi di servizi, con riferimento al GATS o a qualsiasi accordo bilaterale e regionale;

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione degli Stati membri, fintanto che gli organismi internazionali o bilaterali competenti per la risoluzione delle controversie in materia di scambi commerciali lo consentono. Da alcuni casi attualmente all'esame dell'OMC emerge che l'Unione ha già richiesto contromisure nel settore dei servizi. La Commissione dovrebbe proporre la scelta del settore specifico dei servizi nel rispetto del trattato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50% da merci o servizi originari del paese terzo interessato e/o	(i) l'esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50% da merci o servizi originari del paese terzo interessato; ***gli atti di esecuzione possono prevedere, in funzione delle caratteristiche delle merci o dei servizi interessati, soglie a partire dalle quali scatta l'esclusione, tenendo conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, incluse considerazioni sulla capacità amministrativa e il livello di vanificazione o di pregiudizio***; e/o

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione giustifica debitamente dinanzi al Parlamento europeo la scelta delle misure specifiche di politica commerciale adottate ai sensi del presente articolo.

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento n. 14 del relatore contenuto nel progetto di relazione e ne precisa il testo introducendo l'obbligo, per la Commissione, di informare anche il Consiglio, e non solo il Parlamento europeo, in merito all'impatto effettivo delle misure. Occorre sottolineare che, secondo la procedura legislativa ordinaria, Parlamento europeo e Consiglio sono colegislatori per quanto riguarda la proposta di regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda una compensazione ***soddisfacente all'Unione*** nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.	1. Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda ***all'Unione*** una compensazione ***adeguata e proporzionata*** nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Motivazione

La compensazione deve essere adeguata e proporzionata.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda una compensazione ***soddisfacente all'Unione europea***	b) in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda ***all'Unione europea*** una compensazione ***adeguata e***

successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;	***proporzionata*** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

Motivazione

La compensazione deve essere adeguata e proporzionata.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC in conformità dell'articolo XXVIII ***dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio*** del 1994, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione ***soddisfacente all'Unione europea*** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1).	c) in caso di ***revoca o di*** modifica di concessioni ***o impegni*** da parte di un membro dell'OMC in conformità dell'articolo XXVIII ***del GATT*** del 1994 ***o dell'articolo XXI del GATS***, quando il paese terzo interessato accorda ***all'Unione europea*** una compensazione ***adeguata e proporzionata*** successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1).

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione degli Stati membri, a condizione che gli organismi internazionali o bilaterali competenti per la risoluzione delle controversie in materia di scambi commerciali lo consentano.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione rende debitamente conto al Parlamento europeo quando prevede la sospensione, modifica o cessazione di una misura di cui all'articolo 5.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per prodotti o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati.	1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per prodotti***, servizi*** o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati ***e tiene conto dei suddetti pareri***. ***Nell'avviso è indicato il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, che non può essere superiore a due mesi.***

Motivazione

È opportuno includere i servizi nel ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione degli Stati membri, a condizione che gli organismi internazionali o bilaterali competenti per la risoluzione delle controversie in materia di scambi commerciali lo consentano. Deve altresì essere tenuto conto delle informazioni e dei pareri ottenuti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.	2. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. ***La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo in merito all'esito della raccolta di informazioni, comunicando inoltre come***

intende tener conto di esse all'atto di determinare l'interesse generale dell'Unione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.	4. La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato***, che presenta le informazioni in termini generali,*** oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Dialogo sulla risoluzione delle controversie e il rispetto delle norme
	La Commissione partecipa regolarmente a uno scambio di opinioni con la commissione del Parlamento europeo competente per il commercio internazionale in merito alla gestione delle controversie commerciali, incluse

quelle in corso, agli effetti sulle industrie dell'Unione, alle misure previste, alla motivazione e all'impatto di queste ultime nonché all'applicazione di misure di politica commerciale a norma del presente regolamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***tre*** anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.	Entro ***cinque*** anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Poiché si spera che il regolamento, per il semplice fatto di esistere, costituirà una minaccia credibile, tale da dissuadere i nostri partner commerciali dal non rispettare le regole del gioco, se ne prevede il riesame a intervalli più lunghi, in quanto si ritiene che la Commissione ricorrerà meno di frequente a meccanismi coercitivi.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea non dispone attualmente di un quadro legislativo orizzontale per far valere i suoi diritti nel quadro dell'OMC e nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali. In un contesto globale in cui il numero delle azioni di ritorsione è in aumento, lo strumento proposto è concepito per il fine legittimo di far valere i diritti commerciali dell'UE, consolidare la sua credibilità e, in definitiva, convincere i nostri partner commerciali a rispettare le regole del gioco come previsto dagli accordi commerciali. La proposta all'esame fa parte, inoltre, di una strategia finalizzata all'apertura di nuovi mercati per l'Unione europea ed è volta ad allineare il processo decisionale al trattato di Lisbona.

Questo nuovo strumento dovrebbe inoltre essere considerato nel quadro delle norme di risoluzione delle controversie multilaterali (OMC), regionali e bilaterali che *già* prevedono, per il paese che si ritiene danneggiato, il diritto di adottare, come estremo rimedio, misure temporanee di ritorsione difensiva nei confronti di un paese che si sia reso responsabile di infrazioni, stante la mancata attuazione, da parte di tale paese, delle norme emesse da un organo per la risoluzione delle controversie, pertanto, in assenza di qualsiasi tipo di mire protezionistiche.

Il forte sostegno del relatore nei confronti della proposta all'esame non significa che l'UE debba ricorrere con maggiore frequenza a misure di riequilibrio o a contromisure, ma che la proposta è indubbiamente destinata a facilitare il loro eventuale utilizzo. Il relatore è del parere che le ritorsioni vadano sempre adottate come soluzione estrema, in linea con una nota dichiarazione di Pascal Lamy, secondo cui è opportuno *consultare prima di legiferare, negoziare prima di agire in giudizio, adottare misure di compensazione prima di ricorrere a ritorsioni e, comunque, rispettare le regole*.

Negli ultimi anni sono state poche le situazioni in cui l'UE ha dovuto ricorrere a ritorsioni, tuttavia un fattore importante per garantire una risoluzione positiva è l'esistenza di una minaccia verosimile. L'orizzonte temporale è della massima importanza nell'adozione di una misura. Prima del trattato di Lisbona, l'UE seguiva un approccio "caso per caso" per quanto riguarda le misure di ritorsione commerciale nei confronti di un paese terzo nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC (DSU) o per il riequilibrio a norma dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Ciò avveniva mediante l'adozione di regolamenti da parte del Consiglio. In assenza di un quadro orizzontale, ogni singola decisione dovrebbe ora essere adottata in base alla procedura legislativa ordinaria, il cui iter richiede mediamente da 15 a 31 mesi.

Parallelamente a una valutazione approfondita delle possibilità di rafforzare la proposta all'esame per quanto concerne il suo campo di applicazione, le contromisure disponibili e la partecipazione del Parlamento, è molto importante che l'UE riesca a dotarsi quanto prima di un siffatto strumento orizzontale.

La proposta attuale individua il campo di applicazione del regolamento facendo riferimento alle situazioni specifiche per le quali è possibile ricorrere alle procedure previste dal

regolamento (articoli 3 e 4) e il ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione dell'Unione quando è confrontata con una delle suddette situazioni specifiche (articolo 5). Mentre il primo aspetto è ampiamente definito (copre infatti qualsiasi tipo di controversia in materia di scambi commerciali), il secondo si limita invece alle merci e agli appalti pubblici.

In seguito a numerosi scambi di opinioni con gli operatori del settore, il relatore condivide il parere secondo cui il ventaglio di misure di politica commerciale a disposizione dell'Unione dovrebbe essere ampliato in modo da includere, quanto meno, il settore dei servizi.

In primo luogo, l'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC già prevede la possibilità per le parti di sospendere, direttamente o attraverso ritorsioni incrociate, le concessioni nel settore dei servizi[1]. Vi sono pochi esempi di autorizzazione di questo tipo di sospensione (ad esempio la causa CE-Banane III), mentre altri casi significativi di controversie pendenti in materia di scambi commerciali che coinvolgono l'Unione europea richiederebbero probabilmente l'adozione di una contromisura nel settore dei servizi.

In secondo luogo, il fatto che la competenza esclusiva dell'Unione non copra tutti i servizi nell'UE non dovrebbe impedire l'inclusione di questo settore nel suo complesso nelle disposizioni del presente regolamento. Qualora avanzasse proposte concrete in termini di misure di politica commerciale nel settore dei servizi a norma dell'articolo 8, la Commissione dovrebbe scegliere soltanto quei servizi che rientrano nella competenza dell'Unione conformemente al trattato.

In terzo luogo, i servizi rappresentano un settore economico in rapida crescita e la loro inclusione rafforzerebbe indubbiamente la credibilità dell'Unione europea nel far rispettare rapidamente i propri diritti, sulla base del regolamento e senza dover ricorrere a una procedura legislativa ad hoc separata, in particolare quando è confrontata con atti illeciti da parte dei paesi in cui i servizi sono indispensabili per l'economia dell'UE. Poiché il regolamento si prefigge di indurre alla conformità, la credibilità assume un'importanza fondamentale.

Infine, il relatore è del parere che la proposta di regolamento debba offrire uno scambio di informazioni strutturato e sistematico tra la Commissione e il Parlamento, senza che si ritardi il processo decisionale.

Un siffatto dialogo non solo avrebbe a oggetto l'intera gamma dei casi di risoluzione delle controversie pendenti e, in ultima analisi, la decisione di adottare, modificare o cessare le contromisure, ma verterebbe anche sulla scelta di specifiche misure di politica commerciale da prendere nei confronti del paese che si è reso responsabile di un'infrazione, che potrebbero avere notevoli ripercussioni su specifiche industrie europee e andrebbero pertanto motivate in maniera circostanziata.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, il relatore ritiene che il regolamento, già per il semplice fatto di esistere, costituirà una minaccia credibile e si spera che dissuada i nostri partner commerciali dal non rispettare le regole del gioco. Di conseguenza, propone che se ne effettui il riesame a intervalli più lunghi, dal momento che si prevede che la Commissione ricorrerà meno di frequente a meccanismi coercitivi.

---

[1] Articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC e articolo XXIII del GATS.

PROCEDURA

Titolo	Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali
Riferimenti	COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)
Presentazione della proposta al PE	18.12.2012
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 15.1.2013
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	IMCO JURI 15.1.2013 15.1.2013
Pareri non espressi Decisione	IMCO JURI 23.1.2013 22.1.2013
Relatore(i) Nomina	Niccolò Rinaldi 23.1.2013
Esame in commissione	24.4.2013 17.6.2013 11.7.2013
Approvazione	17.9.2013
Esito della votazione finale	+: 27 –: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Krzysztof Lisek
Deposito	26.9.2013